

Linee guida per la presentazione e la compilazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1) Soggetti legittimati	pag. 1
2) Presso quale ufficio presentare l'istanza	pag. 2
3) Contenuto dell'istanza	pag. 2
4) Titolo del reato, precedenti penali, misure di prevenzione	pag. 2
5) Residenza. Elezione di domicilio presso il difensore	pag. 2
6) Codice fiscale	pag. 3
7) Soggetti conviventi	pag. 3
8,1) L'autocertificazione della situazione reddituale	pag. 3
8,2) Al reddito di quale anno occorre fare riferimento	pag. 4
8,3) Quali redditi devono essere indicati	pag. 4
8,4) Reddito zero, reddito irrisorio e reddito negativo	pag. 5
8,5) Redditi prodotti all'estero	pag. 6
8,6) Limiti reddituali	pag. 6
9) Quali documenti allegare a sostegno della autocertificazione sul reddito	pag. 6
10) La sottoscrizione dell'istanza. Quando va allegato il documento di identità	pag. 7

1) Soggetti legittimati

Ai sensi degli articoli 74 e 90 dPR 115/2002, Testo Unico Spese di Giustizia (di seguito TUSG), sono legittimati a presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato i **cittadini italiani**, gli **apolidi residenti nello Stato** ed i **cittadini stranieri** (residenti o meno in Italia: il requisito della residenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 TUSG, è riferibile solo all'apolide: Cass., IV, n. 10805/2002), che siano indagati, imputati, condannati, persone offese da reato, danneggiati che intendano costituirsi parte civile, responsabili civili ovvero civilmente obbligati per la pena pecuniaria.

L'istante deve essere **identificabile in modo certo**: la certezza sull'identità è infatti condizione necessaria affinché Autorità giudiziaria ed Amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente (Cass., IV, 41599/2010, e n. 11792/2010).

Pertanto, i soggetti **sedicenti**, ossia privi di qualsivoglia documento, non possono essere ammessi al beneficio, ove non sussista alcuna possibilità certa di attribuire loro un'identità certa.

La **semplice presentazione della querela** non è sufficiente a far assumere la qualità di persona offesa ovvero di soggetto danneggiato dal reato, essendo necessario che vi sia stata l'**iscrizione della notizia di reato** nel registro di cui all'art. 335 c. p. p. (Cass., IV, n. 43865/2017).

Ai sensi dell'art. 119 TUSG, **gli enti o le associazioni** che si costituiscono parte civile nel processo penale possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato **solo se non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica**: l'esercizio di attività economica, anche se marginale e/o strumentale rispetto al perseguimento degli scopi statuari, preclude dunque l'ammissione al beneficio. Poiché l'art. 119 TUSG estende ad enti ed associazioni "il trattamento previsto per il cittadino italiano", l'ammissione al beneficio - onde evitare irragionevoli disparità di trattamento - non può prescindere dalla compiuta valutazione dell'elemento reddituale, e dunque l'istanza deve essere corredata delle medesime indicazioni richieste alla persona fisica (ad esempio allegando, in relazione alla situazione reddituale, i bilanci o comunque idonea documentazione contabile dell'ente).

2) Presso quale ufficio presentare l'istanza

Ai sensi dell'art. 93 TUSG l'istanza deve essere presentata presso *l'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo*.

Dunque, se il procedimento pende nella fase delle **indagini preliminari**, ovvero è in corso di celebrazione **l'udienza preliminare**, l'istanza va presentata presso la Cancelleria della Sezione Gip/Gup.

Dopo l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio ovvero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, l'istanza va presentata:

- 1) presso la Cancelleria della Sezione Gip/Gup, fino a quando il fascicolo non sia materialmente transitato nella Cancelleria del giudice del dibattimento;
- 2) presso la Cancelleria del giudice del dibattimento, dopo che il fascicolo è materialmente pervenuto nella Cancelleria del giudice del dibattimento.

Allo stesso modo, in caso di **impugnazione** della sentenza di primo grado, il procedimento si considera pendente presso il giudice di primo grado fino a quando il fascicolo non perviene materialmente nella Cancelleria della Corte d'Appello.

Nel corso dell'udienza di **convalida dell'arresto** o del successivo **giudizio direttissimo** l'interessato può avanzare riserva di presentare l'istanza entro i successivi 20 giorni (art. 109 TUSG).

3) Contenuto dell'istanza

L'istanza va redatta in carta semplice (art. 79 TUSG) e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la **richiesta** di ammissione al patrocinio e **l'indicazione del processo** cui si riferisce, se già pendente;
- b) le **generalità** dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi **codici fiscali**;
- c) una **dichiarazione sostitutiva** di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, primo comma, lett. o), dPR 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
- d) **l'impegno** a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Poiché, come si dirà oltre (cfr. il successivo punto 8,2), l'anno di riferimento per la determinazione del reddito non coincide mai con l'anno di presentazione dell'istanza, i dati relativi ai soggetti conviventi ed al reddito goduto dal nucleo familiare devono essere indicati – ove siano intervenute significative variazioni – anche con riferimento al momento di presentazione dell'istanza.

4) Titolo del reato, precedenti penali, misure di prevenzione

L'istante deve indicare **per quali reati è stato iscritto il procedimento** nel quale viene presentata l'istanza, atteso che l'ammissione al beneficio è preclusa ove il procedimento riguardi reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 91, primo comma, lettera a), TUSG), ed atteso che, in relazione ai delitti indicati all'art. 76, comma 4-ter, TUSG, la persona offesa ha diritto di essere ammessa al beneficio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal Testo Unico.

L'istante deve altresì indicare se è sottoposto a **misure di prevenzione** (dovendo in tal caso l'Autorità giudiziaria assumere le informazioni di legge, ex art. 96, terzo comma, TUSG), e se annovera **precedenti penali** ostativi (per uno dei delitti indicati all'art. 76, comma 4-bis, TUSG); in quest'ultimo caso, l'istante che intende essere ammesso al beneficio deve allegare concreti elementi che consentano di superare la **presunzione relativa** di aver goduto un reddito superiore ai limiti di legge (Corte Cost., n. 139/2010; Cass., IV, n. 18684/2018).

5) Residenza. Elezione di domicilio presso il difensore

Con riferimento alle generalità, l'istante deve indicare la sua **residenza attuale ed effettiva**, indipendentemente da quella riportata sul documento di identità.

Il possessore di documento di identità che risulti **cancellato dall'anagrafe** può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando, tuttavia, che è soggetto senza fissa dimora.

Qualora la residenza attuale ed effettiva sia **diversa da quella anagrafica o risultante da documento**, l'istante è tenuto a fornire elementi circostanziati a conferma della difforme situazione di fatto, soprattutto quando il riferimento ai dati anagrafici formali, a causa della presenza di un congiunto capiente, escluderebbe la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio. A tal fine si può fare riferimento ad elementi confermativi della situazione di fatto che eventualmente già emergono dagli atti: detto onere può ritenersi superato dall'autocertificazione di formale mutamento di residenza, ancorché non annotato sul documento d'identità previamente conseguito, ovvero con l'indicazione, in aggiunta, della composizione del nucleo familiare "formale", dei dati dei congiunti e dei redditi relativi quando pure in tal caso ricorrano i presupposti per l'ammissione. Al fine di semplificare il lavoro delle Cancellerie e di favorire la speditezza delle comunicazioni, **l'istante - ove possibile - elegge domicilio presso lo studio del suo difensore di fiducia.**

6) Codice fiscale

Ai sensi dell'art. 79, primo comma, lett. b), TUSG, nell'istanza deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il codice fiscale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento.

Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti), anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato, e gli apolidi, possono indicare, ove siano privi del codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 DPR 605/1973, ossia cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (Corte Cost., ord. n. 144/2004).

7) Soggetti conviventi

I soggetti conviventi, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono quelli che, **nell'anno di imposta al quale è riferito il reddito indicato nell'istanza**, hanno di fatto stabilmente convissuto con l'interessato, a prescindere dalla formale composizione della famiglia anagrafica: ciò che rileva è la ricorrenza di un **legame di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza, indipendentemente dalla sussistenza di una relazione sentimentale o di un rapporto di parentela** (Cass., sez. IV, n. 45511/2016, n. 31355/2013 e n. 44121/2012).

Dunque, tra i soggetti conviventi vanno certamente indicati, oltre al coniuge ed ai figli (anche se per motivi di lavoro o di studio hanno una dimora temporanea diversa dal domicilio familiare; ed anche se detenuti: Cass., VI, n. 109/2006; I, n. 16160/2001; non vanno invece indicati quando abbiano trasferito la residenza altrove, anche se siano ancora fiscalmente a carico del genitore istante: Cass., IV, n. 17426/2018), il convivente *more uxorio* (Cass., VI, n. 37992/2002; I, n. 16160/2001) e gli ulteriori soggetti individuati - indipendentemente da un vincolo di sangue (Cass., VI, n. 4264/1997) - sulla base del vincolo affettivo e del criterio oggettivo della convivenza.

Nel caso in cui l'istante sia **detenuto**, sono considerati conviventi i soggetti che abbiano stabilmente convissuto con lui prima dell'arresto (Cass., IV, n. 17374/2006): anche il detenuto, quindi, deve indicare i redditi del proprio nucleo familiare (Cass., IV, n. 49244/2016), atteso che il rapporto di convivenza non è interrotto dalla detenzione in carcere ovvero dai periodi trascorsi presso comunità terapeutiche.

Nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in **conflitto** con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. processi per i reati di cui agli artt. 570 o 572 c. p.), nel reddito complessivo dell'interessato non si computano i redditi dei familiari con i quali ricorre la situazione di conflitto.

Nel caso in cui la **convivenza** sia stata **limitata solo ad un determinato periodo dell'anno**, è onere dell'istante specificarlo, onde consentire all'Autorità giudiziaria di limitare l'incidenza del reddito del familiare solo al periodo di effettiva convivenza (Cass., IV, n. 43527/2017).

8,1) L'autocertificazione della situazione reddituale

La situazione reddituale di ogni componente del nucleo familiare del richiedente deve essere **autocertificata dal solo soggetto istante** (Cass., IV, n. 34180/2002), il quale assume la responsabilità civile e penale derivante dalle false attestazioni relative alla posizione reddituale propria e dei familiari con lui conviventi.

L'autocertificazione relativa alla situazione reddituale **non deve essere necessariamente autenticata dal difensore**, né è prescritto che essa possa ritenersi valida solo se il dichiarante ha allegato la copia di un documento di identità, dal momento che l'art. 38, terzo comma, DPR 445/2000, si riferisce

espressamente alle sole istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dall'art. 47, e non già alla diversa categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, previste dall'art. 46 (Cass., IV, n. 34192/2012); essa può comunque essere inserita nel corpo dell'istanza di ammissione.

La **persona offesa** (ma non anche la persona danneggiata dal reato, dato il tenore testuale della norma) del procedimento iscritto per uno dei reati indicati dall'**art. 76, comma 4-ter, TUSG** (articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove i reati siano commessi in danno di minori, articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.), può essere ammessa al beneficio "anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto", e dunque, come stabilito dai giudici di legittimità (Cass., IV, n. 13497/2017), **la sua istanza necessita solo dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 79, primo comma, TUSG** (indicazione del processo, generalità e codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica), e non è necessaria l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione reddituale.

8,2) Al reddito di quale anno occorre fare riferimento

Nell'istanza **deve essere indicato espressamente - a pena di inammissibilità - l'anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva.**

Poiché l'articolo 76 TUSG fa testuale riferimento al reddito "risultante dall'ultima dichiarazione", l'autocertificazione deve riferirsi all'**ultimo anno in relazione al quale sia spirato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione** (Cass., IV, n. 7710/2010), ossia del modello 730 o del modello *Unico*.

La dichiarazione circa il mancato superamento della soglia di reddito ostativa alla concessione del beneficio deve essere effettuata **anche con riferimento ai redditi percepiti nel periodo successivo all'anno di riferimento**, attestando genericamente la permanenza delle condizioni di reddito previste dalla legge e l'assenza di variazioni rilevanti rispetto alla situazione reddituale denunciata, ovvero indicando e valorizzando quegli elementi di novità idonei ad incidere sulla decisione del Giudice: ciò perché per un verso, ai sensi dell'art. 112 TUSG, costituiscono motivo di revoca dell'ammissione al beneficio tanto l'omessa comunicazione delle variazioni dei limiti di reddito quanto l'intervenuta variazione delle condizioni di reddito in misura tale da escludere l'ammissione (dunque, non può essere ammesso al beneficio chi, pur non avendo superato il limite reddituale nell'anno di imposta di riferimento, lo abbia poi superato nell'anno successivo: Cass. civ., II, n. 4429/2017), e per altro verso, come statuito dai giudici di legittimità, le diminuzioni di reddito avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento hanno rilevanza e possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata, in quanto né la lettera della legge né lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l'intervenuta variazione di reddito a suo sfavore (Cass., IV, n. 4353/2016, n. 20053/2015 e n. 46382/2014).

8,3) Quali redditi devono essere indicati

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c), TUSG, all'istanza va allegata una autocertificazione "attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76": il reddito deve dunque essere indicato **"in positivo"**, con conseguente inidoneità - come meglio si dirà oltre - della generica indicazione di aver percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio.

Il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è, secondo il tenore testuale del primo e del terzo comma dell'art. 76 TUSG, il "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione", tenendo conto "anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva": secondo la preferibile giurisprudenza di legittimità, il riferimento del primo comma al "reddito imponibile" impone di **tenere conto degli oneri deducibili di cui agli artt. 3 e 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi** (Cass., V, n. 34935/2016), quale, ad esempio, l'assegno periodico che l'istante corrisponda al coniuge in conseguenza della separazione (Cass., IV, 28 gennaio 2004, n. 13265), mentre il tenore testuale del terzo comma impone di **tenere conto**

di tutti quegli altri redditi che - pur se non assoggettabili ad imposta - sono indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante (Cass., IV, n. 12257/2015).

In base al principio dell'onnicomprendività del reddito implicitamente affermato dall'art. 76, terzo comma, TUSG, nell'autocertificazione devono dunque essere indicati, specificatamente e dettagliatamente, **tutti i redditi percepiti e goduti nell'anno di riferimento da ciascuno dei componenti del nucleo familiare, e la loro natura** (ad esempio: da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa, da capitale, da immobili ecc.), ivi compresi i redditi o le rendite non dichiarate derivanti dalla proprietà di immobili, terreni o fabbricati, i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ad es. la pensione di guerra e l'indennità di mobilità) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad es. gli interessi sui depositi bancari o postali), ovvero ad imposta sostitutiva, i trattamenti pensionistici o previdenziali, ivi compresa la pensione di invalidità, l'indennità di disoccupazione, ed anche i redditi non soggetti a dichiarazione, i redditi illeciti ed i redditi percepiti "in nero".

Dunque, riassumendo, devono certamente essere conteggiati:

- il reddito IRPEF, al netto degli oneri deducibili indicati negli articoli 3 e 10 DPR 917/1986;
- i redditi da lavoro occasionale, anche non valutabili ai fini IRPEF, ed i redditi derivanti da lavoro svolto "in nero" (Cass., IV, n. 36362/2010);
- le somme percepite a titolo di arretrati di lavoro dipendente (Cass., IV, n. 44140/2014);
- la rendita per inabilità permanente e le pensioni di invalidità (Cass., IV, n. 26258/2017 e n. 22064/2012);
- le pensioni di anzianità, le pensioni sociali, le pensioni di guerra;
- il reddito derivante da assegno di mantenimento (separazione o divorzio), sia del coniuge, che dei figli;
- i redditi di provenienza illecita (es. attività di meretricio) ed i proventi di reato: in entrambi i casi il riferimento deve essere limitato a reati accertati con sentenza irrevocabile e, dunque, non può pretendersi che tra questi redditi siano ricompresi quelli astrattamente rinvenienti dal reato per il quale è procedimento (Cass., IV, n. 27990/2017) o da reato in relazione al quale è in corso un altro procedimento penale;
- i redditi derivanti da locazioni abitative e commerciali e le rendite da proprietà immobiliari;
- il sussidio di disoccupazione (Cass., III, n. 25194/2011), i contributi di solidarietà ed i sussidi - comunque denominati - erogati da enti pubblici per alleviare condizioni di difficoltà economica (Cass., IV, n. 34864/2017);
- i redditi occasionali, quali ad es. la vincita ad una lotteria ovvero la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno (Cass., IV, n. 34864/2017);
- gli aiuti economici, significativi e non saltuari, in qualsiasi forma prestati al soggetto richiedente da familiari o terzi, anche non conviventi.

Non deve invece essere computata la c.d. indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 della legge 8 novembre 2000 n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a far fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito (Cass., IV, n. 26302/2018 e n. 24842/2015).

8,4) Reddito zero, reddito irrisorio e reddito negativo

L'indicazione di un reddito inesistente ("*reddito zero*") o comunque irrisorio (es. un reddito di gran lunga inferiore alla soglia di povertà individuata dall'Istat) o addirittura negativo **non è, di norma, verosimile**, atteso che un reddito minimo è comunque indispensabile per soddisfare le più elementari esigenze di vita (procurarsi gli alimenti ed il vestiario; sostenere le spese di affitto e per la somministrazione dell'energia elettrica e del gas; affrontare le spese per la gestione di mezzi di trasporto in uso al nucleo familiare - bollo auto, RCA - e per l'utilizzo di utenze telefoniche mobili; ecc.). Dunque, quand'anche nessun componente del nucleo familiare sia titolare di redditi, **nell'istanza devono comunque essere indicate - in maniera più dettagliata e precisa possibile - le fonti dalle quali l'istante ed i suoi conviventi traggono i mezzi di sostentamento**, ivi compresi *gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi* (Cass., IV, n. 36362/2010).

E' pertanto necessario, in tali casi, specificare:

- a) le eventuali fonti di reddito e le modalità con cui l'istante sostiene le spese quotidiane;
- b) il titolo in base al quale si utilizzi l'abitazione di residenza (in caso di utilizzazione a titolo di locazione, sarà utile l'indicazione del canone annuo);
- c) la disponibilità o l'intestazione o meno di autovetture e motocicli;
- d) l'eventuale percezione da parte dell'istante e/o dei membri del suo nucleo familiare, di indennità, assegni, pensioni o rendite INPS/INAIL a vario titolo;
- e) la fruizione di aiuti familiari che dovranno essere oggetto di specifica e puntuale indicazione.

In mancanza di indicazioni di tal genere, la sola dichiarazione di non aver percepito redditi (ovvero di aver goduto di redditi irrisori o negativi) può determinare il **rigetto** dell'istanza ai sensi dell'art. 96, secondo comma, TUSG, salvo il potere del Giudice - prima di provvedere (Cass., IV, n. 10406/2018) - di richiedere all'istante una integrazione documentale, e di attivare i controlli formali e sostanziali da parte dei competenti Uffici Finanziari (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) tendenti ad accertare l'effettiva situazione reddituale dell'interessato.

8,5) Redditi prodotti all'estero

In relazione ai cittadini di Stati non appartenenti alla UE (c.d. extracomunitari), è richiesta la **certificazione dell'autorità consolare** in relazione ai redditi prodotti all'estero; deve in proposito precisarsi che secondo quanto statuito dalla Suprema Corte *l'attestazione dell'autorità consolare che l'autocertificazione relativa al reddito .. non risulta mendace, non è, di per sé sola, idonea per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendosi, in aggiunta, che l'autorità consolare indichi, anche in forma sintetica, quali siano gli elementi concreti acquisiti, tali da confortare quella asseverazione, in modo da consentire gli eventuali, opportuni controlli* (Cass., III, n. 38718/2004).

In caso di comprovata impossibilità ad ottenere detta certificazione (a tal fine è sufficiente depositare la richiesta inoltrata all'Autorità consolare, in un termine che si ritiene congruo indicare in almeno 60 giorni precedenti a quello di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio), è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale devono comunque essere indicati in termini distinti i redditi prodotti in Italia e quelli prodotti all'estero.

La mancata allegazione della certificazione consolare non è causa di inammissibilità dell'istanza (cfr. art. 79, commi 1 e 2, TUSG), ben potendosi ipotizzare che in casi del genere venga assegnato all'istante un termine entro il quale provvedere all'integrazione della documentazione secondo le anzidette modalità.

Il difensore può fin da subito allegare all'istanza l'autocertificazione redatta ex art. 94, secondo comma, dPR 115/2002 dal suo assistito, riservando di produrre la risposta dell'autorità consolare alla richiesta presentata contestualmente o al più entro quindici giorni; il giudice provvederà sull'istanza (che comunque produrrà i suoi effetti sin dal momento della presentazione della stessa) al deposito da parte del difensore della certificazione consolare, ovvero decorso vanamente il sopra indicato termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

8,6) Limiti reddituali

Ai fini dell'ammissione al beneficio è necessario che l'interessato sia titolare di un reddito non superiore alla soglia indicata dall'art. 76, co. 1, TUSG, al momento pari ad € **11.493,82** (D.M. 16 gennaio 2018, n. 49); la somma va aumentata ex art. 92 TUSG di € **1.032,91** per ciascuno dei familiari conviventi.

La medesima soglia rileva anche per le **persone offese** o persone danneggiate che intendano costituirsi o sono già costituite parti civili che vogliano accedere al beneficio, salvo quanto si è detto al punto 8,1 a proposito della persona offesa di uno dei delitti di cui all'art. 76, comma 4-ter, TUSG.

9) Quali documenti allegare a sostegno della autocertificazione sul reddito

Al fine di rendere più celeri i controlli sulla situazione reddituale dell'interessato e dei familiari conviventi, è **opportuno (pur se non necessario) allegare all'istanza il modello 730 ovvero il modello Unico ai quali si è fatto riferimento nell'autocertificazione, ed ogni altra documentazione rilevante per l'accertamento della situazione reddituale (diversa dalla certificazione ISEE, la cui allegazione è da ritenersi del tutto superflua, dal momento che essa è redatta sulla base di criteri difformi da quelli prescritti per il calcolo del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).**

10) La sottoscrizione dell'istanza. Quando va allegato il documento di identità.

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - che ai sensi dell'art. 78 TUSG deve essere **sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità** - può essere presentata direttamente dall'interessato, ovvero dal suo difensore o da un incaricato di quest'ultimo, ovvero può essere spedita a mezzo raccomandata.

La sottoscrizione dell'interessato può essere **autenticata dal difensore**; in mancanza può provvedervi **il Cancelliere**: in tal caso l'istanza può essere presentata dall'interessato, che, ai sensi dell'art. 38, terzo comma, DPR 445/2000, richiamato dall'art. 78 TUSG, appone la sottoscrizione direttamente in presenza del Cancelliere, ovvero può essere depositata, già sottoscritta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità (ove il documento sia scaduto, trova applicazione l'art. 45, comma 3, DPR 445/2000: in calce alla copia deve essere apposta la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio).

Ove l'interessato sia **detenuto** o internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero sia custodito in un luogo di cura, l'istanza - quando non sia presentata dal difensore - può essere presentata, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, TUSG, e dell'art. 123 c. p. p., anche al Direttore dell'istituto ovvero (in caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari) ad un ufficiale di polizia giudiziaria, in presenza dei quali l'interessato deve sottoscrivere l'istanza.

Ove l'interessato sia **analfabeta**, o comunque non sia in grado di apporre la propria firma, la mancata sottoscrizione (sia dell'istanza che dell'autocertificazione sui redditi) deve essere autenticata (non dal difensore - Cass., Sez. Un., n. 22/1998 -, ma) da un soggetto dotato di una potestà certificativa generale (notaio, sindaco o suo delegato, ecc.); in alternativa l'istante deve comparire personalmente presso la Cancelleria del magistrato procedente, ed il Cancelliere procede all'annotazione prevista dall'art. 110, terzo comma, c. p. p.

A meno che l'istanza non sia presentata direttamente dall'interessato già sottoscritta, dunque, non è prevista a pena d'inammissibilità, restando pur sempre raccomandabile, l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità.